

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**  
**TRA**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**E**  
**INAIL**  
**DIREZIONE REGIONALE LIGURIA**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito denominata Università), con sede legale e domicilio fiscale a Genova, Via Balbi, 5 – 16126 Genova (C.F. e Partita IVA 00754150100), nella persona del Magnifico Rettore Prof. Giacomo Deferrari nato a Genova il 12 agosto 1940 domiciliato per la carica in via Balbi 5 a Genova, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 23.3.2010


e

**L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO** (di seguito denominato INAIL), CF 01165400589, Partita IVA 00968951004), nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott. Raimondo Lino nato a Solignano (PR) il 21 ottobre 1947, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D'Annunzio, 76 - 16121 Genova

dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"


**premesse che:**

- a) il D. Lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- b) l'INAIL già da diversi anni, in attuazione dei DD. Lgs. 81/08 e 11/09, e soprattutto a seguito dell'attuazione del citato Decreto 38/2000, tra i suoi obiettivi strategici ha lo scopo della prevenzione sui luoghi di lavoro;
- c) l'INAIL intende partecipare in prima linea al processo di trasformazione del Welfare, creando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza e rafforzando la collaborazione con il



mondo delle imprese con iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio di riferimento mirate alla consulenza e formazione degli operatori dei diversi settori;

- d) in data 20/02/2002 e tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'INAIL è stato stipulato un protocollo d'intesa che attiva un programma di orientamento formativo e professionale, indirizzato all'acquisizione di nuove logiche in termini socio-economici e tecnologici e allo sviluppo della ricerca scientifica sulle problematiche emergenti in materia di salute e sicurezza, per orientare e sostenere gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali e dell'Università, ormai prossimi al confronto concreto con il mondo del lavoro. Accordo che prefigura più ampi scenari di collaborazione;
- e) l'Università ha come fine istituzionale la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
- f) l'Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- g) l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati il diploma di Master di primo livello e il diploma di Master di secondo livello;
- h) l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionali esterne alla struttura didattica competente, secondo quanto stabilito dalla L. 196/97, dal D.M. 270/2004 e dal proprio Regolamento Didattico di Ateneo;
- i) in data 15/03/2000 l'Università degli Studi di Genova-Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro ha già stipulato una convenzione con l'INAIL al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici posti a disposizione dall'INAIL per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, e al fine di attribuire ad esperti dell'INAIL funzioni di professore a contratto per l'espletamento di attività didattiche;
- j) che l'Università e l'INAIL, considerati i risultati ottenuti a seguito dell'Accordo stipulato in data 8.9.2006, intendono proseguire e rafforzare la loro collaborazione



**convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2 – Finalità**

1. L'Università e l'INAIL intendono proseguire, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, la più ampia ed intensa collaborazione.

**Art. 3 – Attività**

1. L'Università e l'INAIL intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali;
- b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, convegni, ecc.) e la presenza, presso strutture o articolazione dei medesimi soggetti, di professionalità da mettere a supporto degli stessi programmi;
- c) sviluppo e realizzazione di "studi di settore" e "linee guida" su problematiche di igiene e sicurezza relative a specifici settori lavorativi (edilizia, agricoltura, ecc.) aventi un'elevata incidenza di infortuni e malattie professionali denunciati, anche in collaborazione con soggetti terzi;
- d) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
- e) la predisposizione e la attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria, di alta formazione e di formazione continua, nelle aree di comune interesse dei contraenti;
- f) proposte di "offerta formativa" in linea con il protocollo di intesa stipulato tra l'INAIL ed il MIUR, citato in premessa, mirate alla divulgazione tra gli allievi universitari della "cultura della prevenzione" (di cui ai DD. Lgs. 81/2008 e 115/09), nonché all'accertamento tecnico

dei rischi da malattia professionale (esposizione a specifici agenti chimici, fisici e biologici, rischi di natura ergonomica), da infortunio (rischio elettrico, da impianti, da strutture, ecc.) e relative misure di protezione e prevenzione da porre in essere;

- g) svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di studenti e laureati dell'Università presso le sedi dell'INAIL;
- h) borse di studio e/o premi di laurea finanziati dall'INAIL e rivolti a studenti dell'Università che realizzino tesi di laurea o studi in materie di interesse dell'Istituto;
- i) forme di collaborazione tra le parti che si concretizzano con la consulenza tecnica dell'Università e delle strutture in cui essa si articola, per la redazione di progetti di interesse dell'INAIL.


#### **Art. 4 – Protocolli attuativi**

1. Le modalità ed i tempi della collaborazione tra l'Università e l'INAIL verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici atti concordati (protocolli) con i soggetti attuatori – Facoltà e Dipartimenti dell'Ateneo - contenenti il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione degli obiettivi concordati, declinati al precedente art. 3, e/o altri che verranno successivamente individuati dalle parti e riconosciuti di interesse istituzionale, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento.

2. L'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento è subordinata alla stipula di una apposita convenzione secondo lo schema previsto dal DM 25/03/1998, n. 142 ("Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"). Tale convenzione fa riferimento all'accordo di collaborazione di cui alla presente e può essere sottoscritta direttamente dai Presidi di Facoltà o, nel caso riguardi gli studenti e laureati di più Facoltà, dal Rettore per tutte le Facoltà dell'Ateneo.

#### **Art. 5 – Oneri finanziari**

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in uno o più Protocolli attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.



## **Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente Accordo Quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti, in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Alla scadenza dell'Accordo in questione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

## **Art. 7 – Ruolo di SPES e Comitato di coordinamento**


1. Ai fini del presente Accordo quadro l'Università potrà individuare S.P.E.S. S.c.p.A. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università, come struttura di supporto operativo, tecnico e finanziario per la gestione, per conto dell'Ateneo, delle iniziative di cui all'art. 3 che si svolgeranno presso il campus di Savona, nei termini che saranno concordati con specifici protocolli attuativi stipulati tra l'INAIL, la SPES e le strutture universitarie.
2. Per la gestione continua dei rapporti intercorrenti tra l'Università e l'INAIL, in attuazione del presente accordo, le parti istituiscono un Comitato di coordinamento, composto da:
  - il Direttore Regionale per la Liguria o un suo delegato;
  - il Rettore o un suo delegato;
  - due componenti designati dall'INAIL;
  - due componenti designati dall'Università; per le iniziative di cui all'art. 3 che si svolgeranno presso il campus di Savona, uno dei due componenti sarà il Presidente di S.P.E.S. S.c.p.A. o un suo delegato.

I componenti del Comitato di coordinamento rimangono in carica per tutta la durata della convenzione, salvo rinuncia scritta all'incarico o revoca da parte dell'Ente di appartenenza.

In caso di rinnovo della Convenzione, le parti procedono alla riconferma o sostituzione dei componenti designati dal Comitato di coordinamento.

Al Comitato di coordinamento sono assegnati i seguenti compiti:

- vigilare costantemente sullo stato di attuazione del presente protocollo;
- proporre agli organi dei contraenti le opportune azioni correttive;
- proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso.



Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno una volta al trimestre o, su iniziativa di ciascuna delle Parti, quando si reputi necessario e delibererà a maggioranza degli aventi diritto.


Nel corso del primo incontro, il Comitato provvederà alla nomina del Presidente.

#### **Art. 8 – Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di ricezione della comunicazione di recesso
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'INAIL coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Nel caso in cui tali soggetti, malgrado la dichiarazione resa, violino l'impegno assunto, nessuna responsabilità può essere attribuita alle Parti, restando esclusivamente in capo agli stessi.
2. Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei protocolli attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta a ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei protocolli attuativi.



### **Art. 10 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, ad assicurare la massima diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Accordo, nonché la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie, informazioni eventualmente trasmesse dalle imprese e dai ricercatori, nonché tra le Parti stesse.

### **Art. 11 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che l'INAIL assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro già di proprietà ed ora del Fondo Immobili Pubblici, anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati.

2. Allo stesso modo e reciprocamente l'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'INAIL ospitato nei locali dell'Ateneo.

### **Art. 12 – Coperture assicurative**


1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'INAIL sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

2. L'INAIL garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente



Accordo e ai protocolli attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### Art. 14 – Controversie


1. Per eventuali controversie in ordine al presente accordo è competente il Foro di Genova.

#### Art. 15– Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 8 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Genova, li 1/5/2020

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA



Per la DIREZIONE REGIONALE LIGURIA INAIL

